



**AREA INTERNA “ALTA IRPINIA”
SERVIZIO TAXI SOCIALE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO**

Proposto con deliberazione del Comitato di Indirizzo del n. 02 del 15/10/2025

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Aquilonia n. 99 del 14/11/2025

Indice

Art. 1 - Finalità del servizio	2
Art. 2 - Titolarità del servizio	2
Art. 3 - Destinatari del servizio	2
Art. 4 - Tipologia del servizio	3
Art. 5 - Modalità di accesso al servizio	4
Art. 6 - Compartecipazione economica al servizio	5
Art. 7 - Funzionamento del servizio	6
Art. 8 - Norme di comportamento	6
Art. 9 - Sospensione dal servizio	6
Art. 10 - Verifiche	7
Art. 11 - Esclusioni	7
Art. 12 - Entrata in vigore.....	7

Art. 1 - Finalità del servizio

1. Il servizio di “Taxi Sociale” rientra nell’ambito della sperimentazione di servizi di trasporto a chiamata per “utenza debole”, promossi dall’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia”.
2. Il servizio è destinato alle persone con ridotte capacità motorie ed a quelle che, vivendo in condizione di isolamento abitativo e/o disagio sociale, non possono usufruire dei mezzi pubblici ed incontrano ostacoli e difficoltà nell’accesso ai servizi territoriali sociali.
3. Il “Taxi sociale” è un servizio in campo sociale, finalizzato a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma. Esso è rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti ed ha le seguenti finalità:
 - a. promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
 - b. favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi sociosanitari;
 - c. facilitare l’inserimento nel proprio contesto sociale delle persone in difficoltà, versanti in situazione di solitudine o di disagio per la precarietà della rete di aiuto (famigliari, parenti, vicini...);
 - d. sostenere le persone che si trovano in uno stato di sofferenza per ragioni sanitarie o sociali, accompagnandole dal medico oppure a visite specialistiche e/o esami diagnostici presso ambulatori pubblici o strutture ospedaliere.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri di accesso dell’utenza al servizio stesso e le modalità di compartecipazione alle spese.

Art. 2 - Titolarità del servizio

1. Il Comune di Aquilonia, individuato quale Ente Capofila dell’Area Interna “Città dell’Alta Irpinia” in base ad apposita convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 30 TUEL è il titolare del servizio che potrà gestire:
 - a. in via prioritaria, avvalendosi dei servizi prestati da soggetto individuato con le modalità previste dalle vigenti normative (D.lgs. n. 36/2023 e D.lgs. n. 117/2017), in particolar modo Associazioni di Volontariato iscritte nell’Albo Regionale e/o di altri soggetti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito da apposito atto convenzionale disciplinante i rapporti tra le parti, in cui sia previsto, tra gli altri, l’impegno dell’Ente al rimborso delle spese sostenute dal gestore (documentate e/o forfettarie).
 - b. in forma diretta con l’utilizzo di veicoli di proprietà dell’Ente (o degli Enti aderenti alla Convenzione) e di proprio personale, previa verifica della disponibilità degli stessi;
2. I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.
3. Il servizio viene erogato compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio del Comune di Aquilonia o con altri fondi all’uopo disponibili.
4. È garantito il rispetto del principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 a dal D.lgs. n. 196/2003.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Possono usufruire del servizio di “Taxi Sociale” i cittadini residenti nei Comuni costituenti l’Area Interna dell’Alta Irpinia, individuati nell’appendice al presente regolamento, in condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- a. persone anziane ultrasessantacinquenni prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
 - b. persone portatrici di deficit in possesso di certificazione L. 104/92 prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
 - c. soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione dei normali mezzi di trasporto pubblico, privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
 - d. soggetti che siano affetti da gravi patologie croniche che, pur non avendo limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso strutture sanitarie, sempreché privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;
 - e. persone che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sono in carico ai Servizi Sociali dei Comuni di cui all'appendice del presente regolamento per particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento, che si trovino in condizioni di effettiva impossibilità di spostarsi autonomamente o di fruire di altri servizi pubblici a tale scopo destinati.
2. In caso di utenti minori di età (anche diversamente abili) è necessario che gli stessi siano accompagnati da un genitore e/o da un tutore o da persona delegata formalmente dai medesimi, previa accettazione della delega.
 3. I soggetti maggiorenni diversamente abili ai sensi della L. 104/92, dovranno essere accompagnati da un parente o altra persona di fiducia.
 4. In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga ai commi precedenti.
 5. Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con autoambulanza.

Art. 4 - Tipologia del servizio

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
 - a. presso strutture sanitarie pubbliche e private (compreso il medico di famiglia) situate entro 200 km complessivi tra andata e ritorno, calcolati partendo dalla sede Municipale del Comune di residenza, per effettuare visite mediche e/o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cicli di terapie e di riabilitazione e per accedere ai servizi sociali e sanitari distrettuali;
 - b. presso centri diurni e/o sociali distrettuali;
 - c. presso gli istituti di credito (banche, uffici postali, ecc.) che hanno sede nei Comuni facenti parte dell'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia";
 - d. per il disbrigo di pratiche burocratiche presso gli enti comunali/provinciali o statali con sede nel territorio della Provincia di Avellino;

- e. per acquisti di beni di prima necessità (compreso i farmaci), entro i confini del Comune di residenza e che non abbiano il carattere della quotidianità.
- 2. I trasporti richiesti per i casi di cui al punto a) di cui sopra hanno diritto di precedenza.
- 3. Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni e/o percorsi più lunghi, purché le richieste siano di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio-assistenziale.
- 4. Il servizio prevede l'accompagnamento del richiedente sia all'interno del territorio comunale, sia al di fuori dei confini comunali, di norma, nell'ambito della Provincia di Avellino.
- 5. Il servizio può essere reso sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione, in ogni caso non può superare il numero massimo di passeggeri consentito dal veicolo, inclusi eventuali accompagnatori.
- 6. L'uso del "Taxi Sociale" deve avere carattere non continuativo. Salvo casi straordinari che saranno valutati singolarmente, ogni singolo cittadino avrà diritto ad accedere al servizio per un massimo di 4 volte al mese.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio

- 1. La domanda per l'accesso al servizio dovrà essere presentata dal richiedente al Comune di Aquilonia e/o al soggetto affidatario del servizio individuato dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento, a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico, anche a sportello, entro i termini stabiliti, utilizzando la modulistica predisposta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Nell'ipotesi di avviso a sportello, le istanze dovranno essere presentate almeno sette giorni (festivi inclusi) prima della giornata di prevista per il trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e un'adeguata programmazione dei servizi.
- 2. Nella richiesta devono essere specificati:
 - a. i dati anagrafici della persona da trasportare e dell'eventuale accompagnatore sul mezzo;
 - b. la struttura e il luogo ove l'utente deve essere accompagnato;
 - c. le date in cui la prestazione è richiesta, nonché l'orario entro cui lo stesso deve recarsi presso il luogo stabilito e la durata della visita/cura;
 - d. la/le tipologia/e del servizio di cui si vuole usufruire;
 - e. la composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.
- 3. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente (nel caso in cui il beneficiario del servizio sia un minore o un disabile) deve sempre indicare l'accompagnatore.
- 4. Alla domanda di ammissione al servizio dovranno anche essere contestualmente allegati (solo quelli pertinenti alla situazione personale):
 - a. certificazione medica ex legge 104/92 attestante la disabilità;
 - b. certificazione medica specifica attestante la compatibilità delle modalità di trasporto con i bisogni sanitari dell'utente limitatamente alle persone con disabilità;
 - c. certificato medico attestante la temporanea riduzione delle capacità motorie o dell'invalidità anche temporanea alla guida, tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione dei normali mezzi di trasporto pubblico;
 - d. certificato medico attestante la presenza di patologie croniche, che necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie del distretto.

In luogo delle certificazioni mediche sopra richiamate il richiedente potrà presentare una dichiarazione ex D.P.R. 445/2000.

- e. dichiarazione del genitore e/o tutore, in caso di utenti minori di età, attestante il nominativo dell'accompagnatore ovvero delega specifica a terzi con relativa accettazione da parte del delegato;
 - f. certificazione ISEE in corso di validità relativa alle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare, nel solo caso in cui si chieda l'esenzione/riduzione dal pagamento della quota di compartecipazione, come prevista dal successivo articolo 6. Qualora l'I.S.E.E. non venisse presentato unitamente alla domanda, al richiedente verranno applicate le tariffe in vigore.
 - g. documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Nella stessa domanda il richiedente dovrà attestare di essere a conoscenza delle norme di utilizzo del servizio e di essere consapevole che il servizio viene svolto da personale non specializzato in materia sanitaria.
 6. Per casi particolari potrà essere richiesta l'autorizzazione del medico curante attestante l'idoneità della persona al trasporto con vettura non attrezzata per non deambulanti.
 7. A seguito dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti, il Comune e/o il soggetto affidatario del servizio individuato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), renderà noti agli interessati l'ammissione al servizio o il diniego per mancanza dei requisiti, con apposito provvedimento che sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
 8. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, si dovrà procedere ad attivare il trasporto in base ai seguenti criteri:
 - a. rilevanza e indifferibilità della prestazione: verrà privilegiata la persona che dovrà eseguire cure/prestazioni rilevanti e indifferibili;
 - b. ordine cronologico della richiesta: in caso di prestazioni egualmente rilevanti e indifferibili, si darà precedenza alle richieste cronologicamente anteriori;
 - c. in presenza di analoghe situazioni, verrà privilegiato il richiedente che abbia un'attestazione ISEE inferiore.

Art. 6 - Compartecipazione economica al servizio

1. L'utente del servizio di "Taxi Sociale" è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. Il pagamento avviene di norma mensilmente tramite versamento alla Tesoreria Comunale dell'ordinativo di incasso, inviato alla residenza del richiedente dal personale amministrativo del Comune di Aquilonia sulla base del numero dei viaggi effettuati nel corso del mese precedente e/o alla distanza chilometrica a seconda della destinazione.
3. Periodicamente la Giunta Comunale del Comune di Aquilonia, sulla base di motivata proposta del Comitato di Indirizzo della Città dell'Alta Irpinia, delibera i seguenti importi:
 - a. per i trasporti effettuati all'interno dei Comuni di cui all'appendice del presente regolamento;
 - b. per i trasporti effettuati al di fuori dell'area territoriale del Comune di residenza, fino a 200 Km complessivi per andata e ritorno;
 - c. per terapie cliniche che necessitino più di 4 trasporti al mese.
4. Con la medesima modalità, la deliberazione potrà definire l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sotto del quale prevedere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio e al di sopra del quale prevedere l'applicazione della tariffa piena di fruizione del trasporto, nonché eventuali ulteriori fasce del valore ISEE alle quali potranno corrispondere diverse tariffe di compartecipazione da parte dell'utenza.

5. In caso di sosta superiore a 60 (sessanta) minuti l'importo sarà maggiorato del 50%, tranne nei casi in cui la causa sia indipendente dalla volontà del soggetto trasportato.
6. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno poste direttamente a carico degli interessati.

Art. 7 - Funzionamento del servizio

1. Il servizio è garantito, di norma, cinque giorni alla settimana (escluso i giorni festivi), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 (partenza dell'automezzo dalla sede di deposito) alle ore 18.00 (ora in cui l'automezzo deve fare ritorno al deposito);
2. Per eventuali esigenze di particolari utenti seguiti dai Servizi Sociali dei Comuni aderenti potrà essere predisposto un orario differente di funzionamento del servizio.
3. Il Comune di Aquilonia e/o il soggetto affidatario del servizio individuato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), si riserva di valutare le priorità di accesso e ha l'obbligo di comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto, almeno due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per l'intervento, fatto salvo cause di forza maggiore, come ad esempio guasti meccanici al mezzo di trasporto, l'improvvisa indisponibilità dell'autista e/o l'impercorribilità delle strade.

Art. 8 - Norme di comportamento

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:
 - a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
 - b. la richiesta del trasporto deve essere formulata al Comune di Aquilonia, o al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento, di norma, almeno 7 giorni prima della data del trasporto, specificando il nominativo della persona da trasportare, la destinazione e l'orario entro il quale si deve raggiungere la destinazione;
 - c. non verrà accettata la prenotazione di trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
 - d. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o della sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo preavviso possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio;
 - e. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori: in mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
 - f. per casi specifici la concessione del Servizio può essere vincolata all'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
 - g. l'orario del trasporto è stabilito dal titolare del servizio sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell'utente.

Art. 9 - Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio, per un periodo definito dal Comune di Aquilonia può avvenire:

- a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente da parte del Servizio Sociale comunale e/o dal soggetto affidatario del servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento;
 - b. in seguito al mancato rispetto, per tre volte nel corso di un anno, di quanto indicato al precedente articolo 8;
 - c. in seguito ad impossibilità da parte del Comune di Aquilonia di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno due giorni;
2. Il servizio potrà altresì essere sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità dell'autista, impraticabilità delle strade, impossibilità di assicurare la copertura finanziaria del servizio), da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Ufficio Comune istituito nell'ambito della convenzione ex art. 30 TUEL tra i Comuni aderenti all'Area Interna "Città dell'Alta Irpinia" si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sui beneficiari del servizio al fine di accertare che gli utenti abbiano tutti i requisiti di ordine generale ed economico per accedere al servizio, sospendendolo nel caso in cui le dichiarazioni rese risultassero mendaci e valutando ogni ulteriore segnalazione all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - Esclusioni

1. L'esclusione dal Servizio è possibile:
 - a. nel caso indicato al precedente articolo 10;
 - b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento di due quote di partecipazione (salvo la riammissione in caso di sanatoria della morosità);
 - c. nel caso di almeno cinque contestazioni scritte nell'ultimo anno.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato.

APPENDICE – ELENCO COMUNI COSTITUENTI L'AREA INTERNA “CITTÀ DELL'ALTA IRPINIA”

Andretta	Calabritto	Conza della Campania	Monteverde	Sant'Angelo dei Lombardi
Aquilonia	Calitri	Guardia Lombardi	Morra De Sanctis	Senerchia
Bagnoli Irpino	Caposele	Lacedonia	Nusco	Teora
Bisaccia	Cassano Irpino	Lioni	Rocca San Felice	Torella dei Lombardi
Cairano	Castelfranci	Montella	Sant'Andrea di Conza	Villamaina